



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERRANDINA

(PROVINCIA DI MATERA)

Rep. n. /2022

OGGETTO: contratto pubblico per l'appalto dei lavori di "ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA F. D'ONOFRIO" Codice CUP
E43I20000040001 - Codice CIG _____ .

L'anno **duemila**_____ il giorno _____ del mese di _____, in Fer-
randina e nella Casa Comunale, avanti a me **Dott. Cosimo BASILE**, Segretario
Generale del Comune di Ferrandina, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti
nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

Il Sig. **PANTONE geom. Marco**, nato a Ferrandina (MT) il 13.09.1964, Tecnico
Comunale, residente a Ferrandina e domiciliato per la carica presso la Casa Co-
munale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area V – Lavori Pubblici e Patri-
monio –, il quale dichiara di agire ed intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ferrandina (C.F. -
80000550774), che legalmente rappresenta nella precitata qualità ai sensi
dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Sindacale
n°22 del 06/10/2022 prot. 17924 del 06/10/2022 (in seguito denominato "Sta-
zione appaltante").

Il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____ (CF _____), e
residente a _____ alla _____ n° __, il quale interviene nel presente
atto nella sua di Legale Rappresentante dell'Impresa _____, (C.F. e

	P.IVA _____), domiciliato per la carica presso la sede della stessa impre-	
	sa in _____ (____) alla _____ n° ____-, giusta certificazione della	
	C.C.I.A.A. di _____ numero REA _____ agli atti (in seguito denominato	
	"Contraente ").	
	I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmen-	
	te certo per averli identificati, il primo mediante conoscenza diretta ed il se-	
	condo a mezzo di carta d'identità n. _____ del _____ rilasciata dal Comu-	
	ne di _____ (____), rinunziano spontaneamente e con il mio consenso,	
	all'assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge nota-	
	rile.	
	PREMESSO:	
	- che con deliberazione di G.C. n. ____ del _____, esecutiva a norma di legge, è	
	stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di <i>"ADEGUAMENTO SISMICO</i>	
	<i>DELLA SCUOLA PRIMARIA F. D'ONOFRIO"</i> -Codice CUP E43I20000040001" per	
	un importo complessivo di €. 1.232.000,00 di cui €. 1.033.825,59 per lavori a	
	base d'asta, comprensivi di €. 94.966,01 non soggetti a ribasso d'asta per oneri	
	di sicurezza oltre ad €. 198.174,41 per somme a disposizione dell'Amministra-	
	zione;	
	- che i lavori sono finanziati con fondi di cui al decreto 08/11/2021 del Capo	
	del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno	
	Direzione Centrale per la finanza locale.	
	- che con successiva Determinazione n. ____ -Area 3 Tecnica -del _____ - DSG n.	
	____ - del _____-, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi es-	
	senziali del contratto di cui agli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e	
	192 del D.Lgs. 267/2000 , ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto	
	2	

	mediante procedura _____, avvalendosi del criterio _____ ,	
	con offerta _____, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del	
	corrispettivo a Corpo come definito dall'art.3, lettera dddddd del D.Lgs. 50/2016	
	e s.m.i.;	
	- che il bando per i lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA	
	F. D'ONOFRIO" Codice CUP E43H19000680001 - Codice CIG _____" è stato rego-	
	larmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di €. 1.033.825,59 di cui €. 938.859,58	
	per lavori soggetti a ribasso d'asta e €. 94.966,01 non soggetti a	
	ribasso d'asta per oneri di sicurezza;	
	oppure	
	- che con lettera di invito trasmessa tramite la piattaforma di eProcurement	
	prot. n. _____ in data __/__/2022 si procedeva ad invitare le ditte selezionate,	
	alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 – comma 2 lettera b) della Legge 11	
	settembre 2020 n.120 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1e 2.2. L.n.	
	108/2021, per l'affidamento dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA	
	SCUOLA PRIMARIA F. D'ONOFRIO" Codice CUP E43H19000680001 - Codice CIG	
	_____", prevedendo un importo a base d'asta di €. 1.033.825,59 di cui €. 938.859,58	
	per lavori soggetti a ribasso d'asta e €. 94.966,01 non soggetti a	
	ribasso d'asta per oneri di sicurezza;	
	- che il giorno _____, come risulta dal verbale di gara, la migliore offerta è stata	
	formulata dall'impresa contraente _____, che si è dichiarata disponibile ad	
	eseguire i lavori per €. _____ al netto dell'IVA compresi gli oneri per la sicurez-	
	za di €. 94.966,01, oltre IVA al __%, per complessivi €._____ (il contraente ha	
		3

	regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza interna o	
	aziendale e i costi della manodopera richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta);	
	-che con Determinazione n. ____ -Area 3 Tecnica -del ____ - DSG n. ____ - in data	
	____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di	
	gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto	
	è stato aggiudicato alla precitata impresa contraente, per l'importo di €. _____,	
	alle condizioni di seguito descritte;	
	-che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità	
	giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa contraente;	
	-che i lavori sono finanziati con: fondi di cui al decreto 08/11/2021 del Capo del	
	Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno Dire-	
	zione Centrale per la finanza locale.	
	-che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di co-	
	municazione di cui all'art.98 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel-	
	la sezione "Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti ", presente	
	sul sito dell'Ente www.comune.ferrandina.mt.it ;	
	-che la comunicazione di cui all'art. 76 - comma 5, lettera a) del D.Lgs.	
	50/2016 e s.m.i, è stata inoltrata a tutti i concorrenti che hanno presentato	
	offerta ammessa e agli eventuali esclusi con note PEC n.____ in data _____;	
	- che con la medesima nota n°____/2022 è stato comunicato, a tutti i concor-	
	renti che hanno presentato offerta ammessa e agli eventuali esclusi, il termine	
	dilatorio di cui all'art. 32 - comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;	
	-che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la compagnia assicuratri-	
	ce " _____ " - con sede legale alla Via _____, n. ____ - CAP. ____ ____ - si è costi-	

	tuita fideiussore con polizza n° _____, emessa in data _____, nell'interesse	
	del contraente ed a favore del comune di Ferrandina, agli effetti e per l'esatto	
	adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della	
	esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiusso-	
	ria la compagnia " _____ " si riterrà obbligata in solido con il contraente	
	esecutore fino all'approvazione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione	
	dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della	
	garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna	
	riserva;	
	oppure che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata versata ga-	
	ranzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del de-	
	bito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione la tesoreria comunale	
	_____, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;	
	oppure che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà	
	della Stazione appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con affi-	
	damento diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di comprovata	
	solidità, e che l'esonero dalla prestazione della garanzia è stato subordinato ad	
	un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente	
	motivato: (INDICARE LE RAGIONI DELL'ESONERO);	
	-che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del __%, così	
	come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il	
	contraente ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:	
	➤ sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI	
	ISO9000;	
		5

	➤ registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi	
	del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,	
	del 25 novembre 2009,;	
	➤ certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;	
	➤ inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-	
	1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della nor-	
	ma UNI ISO/TS 14067.	
	Ovvero	
	➤ rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie im-	
	prese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari co-	
	stituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.	
	-che nei confronti del rappresentante del contraente Sig _____, non risul-	
	tano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di	
	prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in ma-	
	teria di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13	
	agosto 2010, n. 136.	
	-che l'impresa contraente risulta regolarmente iscritta nella WHITE LIST della	
	Banca dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno (EVENTUALE);	
	-che il Sig. _____, nella summenzionata qualità, in data _____ (prot.	
) ha dichiarato che per le cariche rivestite nei propri confronti e nei con-	
	fronti della società sopracitata non sussistono le cause di decadenza, di so-	
	sensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e , di non essere a	
	conoscenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
	-che il Responsabile unico del procedimento e/o il Direttore dei Lavori e	
	l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data __/__/2020	

	depositato in atti.	
	- che il Responsabile del Settore con la stipula del presente atto attesta	
	l'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sot-	
	toscrizione.	
	TUTTO CIÒ' PREMESSO:	
	i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-	
	dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1-OGGETTO DELL'APPALTO	
	1) Il comune di Ferrandina, in forza della Determinazione -Area V Lavori Pub-	
	blici e Patrimonio - n. __ del ____ - DSG n. __ - in data __, nella persona del	
	Responsabile dell'Area V geom. Marco PANTONE affida al contraente	
	_____ e per essa al costituito Sig. _____, che accetta, l'appalto dei	
	lavori di <i>"ADEEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA F. D'ONOFRIO"</i>	
	<i>Codice CUP E43I20000040001 - Codice CIG _____</i> ", da eseguirsi in Fer-	
	randina (MT).	
	2) il Contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel	
	presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del pro-	
	getto esecutivo approvato D.G.C. n° __del __, esecutiva ai sensi di legge, che	
	sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore,	
	oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i. e al D.M. 49/2018 nonché di quelle contenute nella parte ancora in vigore	
	del D.P.R. 207/2010, -D.M. LL.PP. 145/2000- capitolato generale dei lavori	
	pubblici.	
		7

3) Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____; il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: <i>E43I20000040001</i> .		
<p align="center">ART. 2-IMPORTO DEL CONTRATTO-</p>		
1) L'importo del contratto ammonta ad €. _____ (euro _____/__) compreso gli oneri per la sicurezza pari ad €. 94.966,01 (euro Novantaquattromilanovecentosessantasei/01) oltre IVA al 10% per complessivi €. _____ (euro _____/__);		
2) Il contratto è stipulato a corpo ;		
3) L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.		
4) Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4 "sostegno ter", rubricato "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il presente affidamento, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate, sulla base della determinazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, solo per l'eccedenza rispetto al cinque per cento del prezzo originario. In tal caso si procede a compensazione in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nei limiti di cui al comma 7 del medesimo decreto.		
5) Si riportano di seguito i gruppi di lavorazioni omogenee in cui si suddivide il progetto:		
N.	Designazione delle categorie omogenee	€
1	Rifacimento Copertura	469.411,80
8		

2	Rinforzo Murature	469.447,78
3		
4		
5		

ART. 3 – CONSEGNA DEI LAVORI-INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

1) La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

2) Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3) Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute nei limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un

	indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori	
	oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al	
	medesimo articolo 5, comma 14 del D.M. 49/2018.	
	3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	
	e s.m.i. avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16	
	luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni"-convertito con modifiche dalla	
	L.120/2020 e s.m.i) e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata	
	la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,	
	l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,	
	del citato decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80	
	del medesimo decreto legislativo.	
	4) Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraen-	
	te avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori	
	ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.	
	L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi og-	
	gettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,	
	animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio	
	storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione imme-	
	diata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno	
	all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di	
	finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà	
	le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le	
	opere provvisorie.	
	5) Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'in-	
	tera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque	
	10	

	per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà dispor-	
	re la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per	
	questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere	
	maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per	
	tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di conse-	
	gna parziale. La consegna parziale dei lavori è disposta per le motivazioni di cui	
	all'art. 5 comma 9 D.M. n.49/2018, ovvero, di temporanea indisponibilità di	
	aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di	
	un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di	
	consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.	
	6) In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree	
	e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecu-	
	zione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle	
	aree e sugli immobili disponibili.	
	7) Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improro-	
	gabibile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna fermo restando il	
	rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei	
	lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena	
	avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma	
	di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel	
	numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla	
	data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto di-	
	sposto dai precedenti punti.	
	8) Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di	
		11

	giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi dalla data del verbale di	
	consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell'OEPV	
	(Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante	
	per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la	
	riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dal contraente in sede	
	di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. Il con-	
	traente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,	
	l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.	
	ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI	
	1) In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla	
	redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraen-	
	te in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante,	
	con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattua-	
	li, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del	
	D.M. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le pre-	
	visioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e	
	progressivo dell'avanzamento dei lavori.	
	ART. 5 – CONTROLLI	
	1) Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile	
	dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della	
	gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei	
	lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e catego-	
	ria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o	
	di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del	
	d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	12	

	tamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.	
	2) La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.	
	3) I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:	
	a) il giornale dei lavori;	
	b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;	
	c) le liste settimanali;	
	d) il registro di contabilità;	
	e) il sommario del registro di contabilità;	
	f) gli stati d'avanzamento dei lavori;	
	g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;	
	h) il conto finale e la relativa relazione.	
	4) La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.	
	5) Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presen-	

	za di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I	
	disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede sepa-	
	rata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico	
	che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai	
	documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina	
	del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per	
	categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.	
	Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a	
	corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per	
	ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo <i>"Importo del contratto"</i>	
	è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammon-	
	tare complessivo dell'intervento.	
	Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo	
	dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati	
	sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene	
	contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.	
	ART. 7 - MODIFICHE CONTRATTUALI	
	Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno	
	essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità	
	previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e po-	
	tranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi con-	
	templati dal Codice dei contratti all'art. 106.	
	Nel caso sopraggiungano circostanze impreviste ed imprevedibili , ai sensi	
	dell'art. 106, comma 1, lett. c), DLgs 50/2016, comprese quelle che alterano	
		15

	in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione	
	delle opere , la Stazione Appaltante o l' Aggiudicatario propone, senza nuovi o	
	maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura genera-	
	le del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante	
	in corso d'opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compen-	
	sazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.	
	Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di	
	omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la	
	realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti	
	al di sotto di entrambi i seguenti valori:	
	a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;	
	b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei	
	settori ordinari che speciali.	
	Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In	
	caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore	
	complessivo netto delle successive modifiche.	
	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminu-	
	zione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,	
	la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse con-	
	dizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il dirit-	
	to alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un	
	atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accet-	
	tazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga	
	variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve	
	comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungi-	

	mento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta	
	all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto,	
	l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto origina-	
	rio, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi	
	per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da	
	quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi	
	degli articoli 205 e 208 del codice.	
	ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	1) La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente	
	per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:	
	a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una	
	nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e	
	s.m.i.;	
	b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c)	
	del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi econo-	
	mici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabili-	
	tà tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'ap-	
	palto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudi-	
	catore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state	
	superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:	
	- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali	
	soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106,	
	comma 1, lettera e);	
		17

	- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera	
	o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a)	
	e b) dell'articolo 106;	
	c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una	
	delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs.	
	n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto	
	riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla proce-	
	dura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quan-	
	to riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'artico-	
	lo 136, comma 1;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una	
	grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla	
	Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo	
	258 TFUE.	
	Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere	
	il contratto con l'Appaltatore, sono:	
	a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infor-	
	tuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi	
	dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;	
	b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parzia-	
	le del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.	
	Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:	
	a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione	
	di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni men-	

	daci;	
	b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo	
	che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice	
	delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia interve-	
	nuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80	
	del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.	
	Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbliga-	
	zioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona	
	riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una rela-	
	zione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima	
	dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al con-	
	traente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, as-	
	segnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle	
	proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate	
	negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza	
	che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del respon-	
	sabile del procedimento dichiara risolto il contratto.	
	Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un	
	periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per	
	l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il	
	contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la sta-	
	zione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori	
	oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.	
	Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente	
		19

	rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile	
	unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che,	
	salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il	
	contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redat-	
	to processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora	
	l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo	
	restando il pagamento delle penali.	
	Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al paga-	
	mento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente ese-	
	guiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrat-	
	to.	
	Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appal-	
	tante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e	
	allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine	
	assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del ter-	
	mine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al con-	
	traente i relativi oneri e spese.	
	Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la co-	
	municazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme pre-	
	viste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta elettronica certifi-	
	cata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'ac-	
	certamento dello stato di consistenza dei lavori.	
	In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante	
	oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà	
	quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventa-	

	rio dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere,	
	nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera deb-	
	bano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale	
	riutilizzo.	
	2) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, del Codice dei contratti, in caso di	
	fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di	
	insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di	
	perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei	
	contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,	
	interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti	
	dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di	
	appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi	
	previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai	
	lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltan-	
	te dovrà recedere dal contratto.	
	3. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la	
	crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità	
	aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non	
	possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisogget-	
	tivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei re-	
	quisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo	
	parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed eco-	
	nomici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile pro-	
	seguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla proce-	
		21

	dura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016,	
	n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una	
	delle seguenti alternative modalità:	
	a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi	
	consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche	
	nell'ambito del quadro economico dell'opera;	
	b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria	
	procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare	
	un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecni-	
	camente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte	
	dall'operatore economico interpellato;	
	c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;	
	d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordina-	
	rio per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai	
	sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con mo-	
	dificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli	
	occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante,	
	ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori	
	anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupa-	
	zione.	
	Inoltre, le suddette disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio	
	o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo	
	5 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nella sua compiuta realizza-	
	zione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto	
	o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta	

	giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da cal-	
	colarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.	
	ART. 9 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI	
	1) Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del	
	contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari	
	al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni	
	dall'effettivo inizio dei lavori.	
	2) L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa di importo garantito almeno pari	
	all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì	
	del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'an-	
	tipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della ga-	
	ranzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in	
	rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione	
	appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,	
	se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i	
	tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con	
	decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	3) Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i	
	fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa	
	sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di	
	seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da	
	parte del RUP.	
	4) Il Contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual	
		23

	volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, rag-	
	giunga l'importo di €.200.000,00 (euro duecentomila/00) . Il certificato per il	
	pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà	
	rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.	
	5) Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento rela-	
	tivo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni	
	decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque	
	entro un termine non superiore a sessanta giorni. Al raggiungimento delle con-	
	dizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, l'ese-	
	cutore lo comunica alla stazione appaltante. Il Direttore dei Lavori, verificato il	
	raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento,	
	contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Lad-	
	dove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei	
	lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni con-	
	trattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con	
	l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione	
	dello stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette lo stato	
	di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva	
	dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo	
	stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua	
	adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la	
	quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento	
	dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Ogni certificato di paga-	
	mento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.	
	6) La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti in-	

	formatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o	
	dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi	
	dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva	
	risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale	
	dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subap-	
	palti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione	
	appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
	assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo	
	delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute posso-	
	no essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazio-	
	ne da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di	
	conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	7) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui	
	al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto	
	il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i	
	successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motiva-	
	tamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la sta-	
	zione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le re-	
	tribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al con-	
	traente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadem-	
	piente nel caso in cui sia previsto il pagamento.	
	8) Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
		25

	9) Il pagamento della rata di saldo avverrà solo previa acquisizione	
	dell'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera (cd. DURC di	
	congruità) ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021 art. 4 comma2.	
	L'attestazione, rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente compe-	
	tente, deve essere richiesta direttamente dall'impresa affidataria e dalle impre-	
	se subappaltatrici e deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante in occasio-	
	ne della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori.	
	10) I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai	
	sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.	
	ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1) Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod.	
	2) Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap-	
	paltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
	Matera della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappal-	
	tatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato uti-	
	lizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-	
	sentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione	
	del contratto.	
	ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI	
	1) I lavori devono avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula	
	del presente contratto.	
	2) Il tempo per l'esecuzione è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e	
	consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le	
	vigenti disposizioni normative.	
	26	

	3) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle ope-	
	re, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all' 1 per mille	
	(euro uno ogni mille) dell'importo netto di contratto corrispondente a €. ____	
	(euro ____ /__) calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice	
	dei contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrat-	
	tuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammon-	
	tare netto contrattuale.	
	4) Nel caso di non ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 47 della Legge 11	
	settembre 2020 n. 120, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n.	
	77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, nel limite mas-	
	simo del 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale:	
	a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del perso-	
	nale maschile e femminile (art.47 c.3 L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo	
	di contratto per ogni giorno di ritardo;	
	b) mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle	
	norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e	
	della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provve-	
	dimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle	
	offerte (art.47 c.3 bis L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo di contratto per	
	ogni giorno di ritardo;	
	c) mancato rispetto della quota del 30% per assunzione giovani e del 5%	
	assunzione di personale femminile (art.47 commi. 4 e 7 L.108/2021): 0,6	
	per mille dell'importo di contratto per ogni punto percentuale non rispettato.	
	ART. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI	
		27

	1) Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione	
	dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni clima-	
	tiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la	
	esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determi-	
	nano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.	
	La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente neces-	
	sario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di	
	finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto	
	motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione,	
	il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrat-	
	tuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far ces-	
	sare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.	
	2) Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di	
	sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei	
	lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane	
	interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere	
	continue ed ultimate senza eccessivi oneri.	
	3) Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo	
	superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei	
	lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente	
	può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appal-	
	tante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri deri-	
	vanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun	
	indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del con-	
	traente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza	

	nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni	
	inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripre-	
	sa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si	
	rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.	
	Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il	
	responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.	
	4) Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei	
	lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del	
	D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:	
	a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo	
	all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le	
	spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la per-	
	centuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale	
	e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previ-	
	sto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente	
	lettera;	
	b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione	
	dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui	
	all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231	
	computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata	
	dell'illegittima sospensione;	
	c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno	
	riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchina-	
	ri esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal diret-	
		29

	tore dei lavori;	
	d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti	
	annui fissati dalle vigenti norme fiscali.	
	5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i	
	lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga	
	deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine	
	contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile	
	del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ri-	
	cevimento.	
	6) Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna in-	
	dennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appal-	
	tante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior	
	tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine con-	
	trattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente,	
	soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare	
	completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei	
	lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, se-	
	condo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,	
	una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la	
	sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza con-	
	trattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale,	
	redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale	
	dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensio-	
	ne parziale, le opere sospese.	
	7) I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non	

	appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.	
	8) Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.	
	ART. 13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	
	L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore secondo quanto previsti dall'art.11 comma 2 del D.M. 49/2018.	
	Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.	
	Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.	
	Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.	
	ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE	
	1) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di €._____ . Si pre-	
		31

	1) L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di	
	cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla	
	Stazione appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida	
	a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contrat-	
	to di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad	
	oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'im-	
	piego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se	
	singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle presta-	
	zioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del	
	costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'im-	
	porto del contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106,	
	comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata	
	a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del con-	
	tratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al	
	complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di mano-	
	dopera; pertanto le lavorazioni afferenti la categoria prevalente del pre-	
	sente affidamento non possono essere subappaltate oltre il limite del	
	49,99%.	
	2) I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i	
	lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante	
	purché:	
	a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a	
	suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80:	
	b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i	
		33

	servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappal-	
	tare;	
	3) La stazione appaltante non pone soglie all'affidatario per l'eventuale su-	
	bappalto relativo all'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o	
	componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tec-	
	nica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11	
	del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	4) Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei	
	confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del	
	contratto di subappalto.	
	ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA	
	1) Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di preven-	
	zione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e	
	s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chia-	
	mato ad operare.	
	2) Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vi-	
	genti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in	
	materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la	
	sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	ART. 17 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI	
	1) Il contraente è obbligato:	
	- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e	
	concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il set-	
	tore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato	
	dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	

	rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia	
	strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione	
	svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;	
	- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,	
	assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;	
	- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.	
	2) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di re-	
	golarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del su-	
	bappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'ese-	
	cuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di paga-	
	mento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento	
	diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
	In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una	
	ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in	
	sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appal-	
	tante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del	
	documento unico di regolarità contributiva.	
	ART. 18 – SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO	
	1) Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di confor-	
	mità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in	
	termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e quali-	
	tative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pat-	
	tuizioni contrattuali.	
	2) Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei	
		35

	lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti	
	dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.	
	3) Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2	
	del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collau-	
	do, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato	
	di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal	
	responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.	
	4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di	
	collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di ri-	
	scontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto neces-	
	sario al collaudo statico.	
	5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti	
	del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.	
	6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collau-	
	do potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, de-	
	ducendo la spesa dal residuo credito del contraente.	
	7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della	
	stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze	
	riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collau-	
	do rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate	
	dalla rata di saldo da pagare.	
	8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze	
	nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgo-	
	no le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	
	9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al	

	contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della fir-	
	ma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle opera-	
	zioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'orga-	
	no di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle	
	singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le	
	proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportu-	
	no di eseguire.	
	ART. 19 - RISERVE E CONTROVERSIE	
	La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo	
	la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del	
	D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente	
	contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.	
	50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bona-	
	rio ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un	
	contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.	
	Il Foro competente ed esclusivo è quello di Matera (MT).	
	ART. 20 - ONERI DIVERSI	
	Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente	
	si obbliga:	
	- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica inter-	
	venuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli or-	
	ganismi tecnici ed amministrativi;	
	- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subap-	
		37

	paltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denun-	
	zia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e	
	antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.	
	ART. 21 - NORME FINALI	
	Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i be-	
	nefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i. e la registra-	
	zione in misura fissa ai sensi del DPR 131/86;	
	Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con	
	modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il soft-	
	ware UniMod. Il contratto sarà prodotto all'agenzia dell'Entrate tramite la	
	piattaforma Sister.	
	ART. 22 - ALLEGATI	
	1) I seguenti documenti, debitamente sottoscritti dalle parti, anche se non ma-	
	terialmente allegati al presente contratto ne formano parte integrante e so-	
	stanziale:	
	All. (R0) : ELENCO ELABORATI	
	All. (R1) : RELAZIONE GENERALE	
	All. (R2) : RELAZIONE GEOLOGICA	
	All. (R3) : RELAZIONE GEOTECNICA	
	All. (R4) : RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE	
	All. (R5) : TABULATI DI CALCOLO	
	All. (R6) : PIANO DI MANUTENZIONE	
	All. (R7) : PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	
	All. (R8) : LAYOUT DI CANTIERE	
	All. (R9) : RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE	

	All. (R10) : ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI NUOVI PREZZI	
	All. (R11) : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
	All. (R12) : STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA	
	All. (R13) : QUADRO ECONOMICO	
	All. (R14) : CRONOPROGRAMMA	
	All. (R15) : CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
	All. (R16) : SCHEMA DI CONTRATTO	
	All. (IT1) : INQUADRAMENTO TERRITORIALE	
	All. (SF1) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI FATTO: PIANO INTERRATO	
	All. (SF2) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI FATTO: PIANO TERRA	
	All. (SF3) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI FATTO: PIANO PRIMO	
	All. (SF4) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI FATTO: PIANO SOTTOTETTO	
	All. (SF5) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI FATTO: PIANO COPERTURA	
	All. (SF6) : PROSPETTI STATO DI FATTO	
	All. (SF7) : SEZIONI STATO DI FATTO	
	All. (SF8) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: PIANO INTERRATO	
	All. (SF9) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: SPICCATO PIANO	
	INTERRATO	
	All. (SF10) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: PIANO TERRA	
	All. (SF11) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: PIANO PRIMO	
	All. (SF12) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: SOTTOTETTO	
	All. (SF13) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI FATTO: PIANA COPERTURA	
	All. (SP1) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI PROGETTO: PIANO TERRA	
	All. (SP2) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI PROGETTO: PIANO PRIMO	

	All. (SP3) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI PROGETTO: SOTTOTETTO	
	All. (SP4) : PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI PROGETTO: PIANO	
	COPERTURA	
	All. (SP5) : PROSPETTI STATO DI PROGETTO	
	All. (SP6) : SEZIONI STATO DI PROGETTO	
	All. (SP7) : PIANTA ARCHITETTONICA GIALLI E ROSSI	
	All. (SP8) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI PROGETTO: PIANO TERRA	
	All. (SP9) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI PROGETTO: PIANO PRIMO	
	All. (SP10) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI PROGETTO: SOTTOTETTO	
	All. (SP11) : PIANTA CARPENTERIA STATO DI PROGETTO: PIANO COPERTURA	
	All. (SP12) : NUMERAZIONE ELEMENTI MURARI	
	All. (SP13) : PARTICOLARI INTERVENTI DI RINFORZO DELLE MURATURE	
	All. (SP14) : DETTAGLIO NODI	
	Le polizze di garanzia;	
	2) L'appalto viene concesso dal Comune di Ferrandina ed accettato dal Contraente sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui ai seguenti ulteriori documenti: Piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore; Bando di gara e/o Lettera di invito .	
	3) Tutti i suddetti documenti e Piani di Sicurezza, menzionati nel presente articolo, unitamente alla citata deliberazione di G.C. n.____/____, sottoscritti dalle parti per integrale conoscenza ed accettazione, sono depositati agli atti dell'Ente in quanto necessari all'esecuzione dell'opera.	
	4) Le parti mi dichiarano di conoscere il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. LL. PP. n. 145 del 19.04.2000 per la parte applicabile, il D.P.R. 25.10.2010, n. 207 per la parte	

applicabile, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.M. 49/2018.

ART. 23 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 24 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O

DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina, che dichiara di conoscere per averne ricevuto copia dinanzi a me in data odierna, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2012. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 24 – PATTO D'INTEGRITÀ

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del patto d'integrità, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 11.04.2019, che dichiara di conoscere per essere allegato al presente contratto.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e

	altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto	
	segue.	
	Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per	
	il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui	
	all'oggetto del contratto.	
	Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati	
	personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: trattamento	
	informatico.	
	Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è	
	obbligatorio.	
	Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno comunicati	
	nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del	
	D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il	
	Comune di Ferrandina, in persona del legale rappresentante Sindaco pro	
	tempore.	
	Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al	
	capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne	
	parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari	
	vigenti in materia.	
	Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in	
	modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario Comunale con l'ausilio di	
	persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti	
	informatici, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano	
	conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con	

me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s),

del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e

degli allegati per averne già presa cognizione.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati

dalle parti sono validi. Il presente atto consta di n. __ (____) pagine intere a

video e quanto della _____ necessaria alle sottoscrizioni, oltre l'allegato

protocollo di legalità.

COMUNE DI FERRANDINA - RESPONSABILE AREA V -

F.to: geom. Marco PANTONE

Impresa _____

F.to: Sig, _____

Le parti hanno apposto la loro firma digitale di cui, ai sensi dell'art. 25 del

D.Lgs. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e io sottoscritto Segre-

tario Generale - Ufficiale Rogante ne attesto l'autenticazione poiché le stesse

sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identità perso-

nale delle parti e della validità del certificato elettronico. Infine, provvedo ad

apporre personalmente la mia firma digitale a chiusura del presente atto. ==

Il Segretario Generale – Ufficiale Rogante

F.to: Dott. Cosimo BASILE

	COMUNE DI FERRANDINA	
	Provincia di Matera	
	PATTO DI INTEGRITÀ	
	(art. 1 co. 17 legge 190/2012)	
	Il Comune di Ferrandina in persona del Responsabile dell'Area	
	E	
	L'Operatore Economico, come sopra generalizzato	
	Premesso che:	
	- il settore dei “contratti pubblici” è, per sua stessa natura e caratterizzazione,	
	uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle pressioni della	
	criminalità comune ed organizzata, da sempre fortemente collegate a	
	fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta	
	indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad	
	un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione	
	dei fondamentali canoni di giustizia posti a presidio dell'ambito di riferimento;	
	- come sancito anche dai più importanti e recenti pronunciamenti	
	giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto	
	pubblico, è opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di	
	reciproca lealtà e correttezza;	
	- è pertanto essenziale che all'attività prevista ed operante su di un piano	
	normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si	
	affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente	
	leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli	
	operatori economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli impegni	
	alla legalità, correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad	

	effetti sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione	
	degli obblighi assunti dai contraenti;	
	- la centralità del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle strategie di	
	contrasto alla corruzione in chiave preventiva è stata rimarcata da un primo	
	protocollo d'intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra l'ANAC e la Corte dei Conti con	
	l'obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e vieppiù	
	implementata da un nuovo protocollo d'intesa relativo ai contratti secretati di	
	cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del nuovo Codice dei	
	Contratti Pubblici e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1 Febbraio	
	2017;	
	- l'implementazione di siffatto strumento pattizio è altresì indifferibile in	
	sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle Intese	
	sottoscritte il 15 luglio 2014 per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo	
	tra ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di	
	corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, e, da ultimo, dalle	
	recentissime Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16	
	Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "misure straordinarie di gestione, sostegno e	
	monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e	
	antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014;	
	- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le condotte	
	delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione è dettata dalla volontà del	
	Comune di Ferrandina di lanciare un segnale forte e decisivo in tema di tutela	
	della legalità e lotta contro ogni forma di violazione della stessa.	
	Considerato che tra le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione	
		45

	della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con delibera di	
	Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2019, è prevista l'adozione d3l "Patto	
	d'integrità" al fine di attivare strumenti sempre più idonei di prevenzione e	
	contrasto alla corruzione;	
	Visti:	
	- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante "Disposizioni per	
	la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica	
	amministrazione";	
	- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza	
	dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n.	
	72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della	
	corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.: da	
	ultimo, l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato	
	con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018;	
	- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è	
	stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;	
	- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Ferrandina;	
	- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure	
	straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito	
	della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente	
	dell'ANAC e al Prefetto competente;	
	- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale	
	Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;	
	- le Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre	

	2018 e riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e	
	monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e	
	antimafia” di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014;	
	- il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede espressamente	
	la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole	
	di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere sanzionata con	
	l’esclusione dalla gara;	
	- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
	SI SANCISCE QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il	
	Comune di Ferrandina e l'operatore economico a conformare i propri	
	comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché	
	l’espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque	
	tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa	
	nell’ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una	
	serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l’irrogazione di	
	provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall’art. 5 del presente	
	Patto.	
	Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di	
	Ferrandina e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel	
	procedimento di gara e nell’esecuzione del contratto, sono consapevoli del	
	presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, degli obblighi	
	in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di	
		47

	mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni	
	sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio	
	dei compiti loro assegnati.	
	Articolo 2 - Ambito di applicazione	
	Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori	
	economici, dei dipendenti del comune di Ferrandina nell'ambito delle	
	procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture	
	di cui al D.Lgs. n. 50/2016.	
	Il medesimo è allegato alla documentazione di ogni gara bandita dal Comune	
	di Ferrandina di cui costituisce parte integrante e sostanziale.	
	Il Patto è altresì allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con il	
	comune di Ferrandina, dai quali viene espressamente richiamato, così da	
	formarne parte integrante e sostanziale.	
	Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, è richiesta, nei modi	
	previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione	
	del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante	
	dell'operatore economico.	
	Non si procede alla sottoscrizione del presente Patto di integrità in caso di	
	affidamenti tramite il mercato elettronico, verificata l'avvenuta sottoscrizione	
	di Patto di integrità cui i soggetti abilitati al detto mercato siano tenuti.	
	Rimangono esclusi dalla sottoscrizione del Patto di integrità tutti gli	
	affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00.	
	Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici	
	L'operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,	
	a:	
	48	

	Clausola n. 1	
	Dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente	
	Patto d'Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettarne	
	incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa si impegna, inoltre, a	
	segnalare al Comune di Ferrandina qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità	
	o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del	
	contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa	
	influenzare le decisioni di gara o di contratto.	
	Clausola n. 2	
	Denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici,	
	alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione,	
	intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma	
	esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti	
	la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per	
	indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese	
	terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà	
	dell'Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria	
	ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di	
	un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto dalla	
	vigente normativa.	
	Clausola n. 3	
	Dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di	
	tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei	
	confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. ===	
		49

	Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del	
	contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del	
	contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di	
	pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed	
	esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto	
	rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.	
	Clausola n. 4	
	Segnalare alla Prefettura di Matera l'avvenuta formalizzazione della denuncia	
	di cui alla precedente clausola n. 2.	
	Clausola n. 5	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca	
	dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere	
	comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o	
	subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del	
	D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e	
	successive mm. e ii..	
	Clausola n. 6	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che qualora il contratto sia	
	stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà	
	applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva	
	successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni	
	fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante	
	automatica detrazione, da parte del Comune di Ferrandina, del relativo	
	importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione	
	50	

		utile e fermo e impregiudicato il maggior danno.	
		Clausola n. 7	
		Dichiarare di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che	
		prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca	
		dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato	
		inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e	
		sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della	
		sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.	
		Clausola n. 8	
		Dichiarare che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e	
		segretezza, impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di	
		lealtà, trasparenza e correttezza, e a non accordarsi con altri partecipanti alla	
		gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.	
		Clausola n. 9	
		Dichiarare di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad	
		avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
		qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
		sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia	
		intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318	
		c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-	
		bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..	
		Clausola n. 10	
		Di prendere atto ed accettare che qualora il Comune di Ferrandina, in veste di	
		stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione	
			51

	di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le	
	imprese verranno escluse, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza.	
	Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica,	
	ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50/20196 seguenti circostanze	
	sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da	
	sole:	
	- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali	
	da parte delle imprese partecipanti;	
	utilizzazione anche in parte dello stesso personale;	
	- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che ricoprono	
	cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti.	
	Clausola n. 11	
	Rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze	
	di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna	
	divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,	
	ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in	
	danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è	
	comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,	
	per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,	
	corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati	
	all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.	
	L'impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non	
	menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:	
	- quando il reato è stato depenalizzato;	
	- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione;	
	52	

	- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;	
	- revoca della condanna medesima.	
	Clausola n. 12	
	Assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di	
	assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la	
	sottoscritta impresa non assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata	
	legge il contratto è risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.	
	Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	Clausola n. 13	
	L'amministrazione e l'operatore economico s'impegnano a trattare i dati	
	contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in	
	materia.	
	Clausola n. 14	
	Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a	
	stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al	
	fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune	
	di Ferrandina.	
	Clausola n. 15	
	Dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta	
	applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,	
	l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi	
	indicati, con ex dipendenti del Comune di Ferrandina nonché l'impegno a non	
		53

	costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del contratto	
	e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti	
	dipendenti.	
	L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli	
	impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle	
	sanzioni di cui all'art. 5.	
	Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti	
	all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai	
	propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli	
	obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati	
	dall'aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del	
	contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario.	
	Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante	
	La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,	
	a:	
	a) conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e	
	correttezza;	
	b) attivare le procedure sanzionatorie di legge nei confronti del personale che	
	non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto ed	
	alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di	
	Ferrandina;	
	c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti dell'operatore economico, dell'imprenditore, del	
	direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia stata	

	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la Stazione	
	Appaltante sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti di cui agli	
	artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346	
	bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale.	
	d) rendere pubblici ed accessibili i dati riguardanti la procedura e	
	l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.	
	L'esercizio della potestà risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, è esercitato	
	dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alla previa determinazione	
	dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.	
	A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della	
	Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi	
	risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto	
	contrattuale tra Stazione Appaltante ed operatore economico aggiudicatario,	
	alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014.	
	Articolo 5 – Sanzioni	
	In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di	
	accettazione del presente patto di integrità, resa secondo le prescrizioni della	
	lex specialis di gara, si applica l'articolo 83 del Codice dei contratti.	
	L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche	
	di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta, oltre alla	
	segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione	
	scritta, delle seguenti sanzioni:	
		55

	- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione	
	provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata	
	nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto ed impregiudicata la	
	prova dell'esistenza di un danno maggiore;	
	- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la	
	violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma	
	precedente alla stipula del contratto impregiudicata la prova dell'esistenza di	
	un danno maggiore.	
	Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità	
	durante l'esecuzione del contratto comporterà per l'aggiudicatario, l'addebito	
	di una somma pari ad 10% calcolata sul valore posto a base di gara per danno	
	arrecato al Comune di Ferrandina, impregiudicata la prova dell'esistenza di un	
	danno maggiore.	
	In ogni caso, il mancato rispetto delle clausole del presente patto comporterà	
	inoltre, l'esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dal Comune di	
	Ferrandina per 3 (tre) anni.	
	Articolo 6 - Durata	
	Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in	
	vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del	
	contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di	
	garanzia di quanto fornito e/o fino all'emissione del certificato di regolare	
	esecuzione o del certificato di collaudo.	
	Articolo 7 - Norma finale	
	Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente	
	Patto d'integrità tra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra i concorrenti	

stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente secondo i criteri di legge.